

## **PARERE A.N.AC. 7/10/2015 N. 165**

Procedura di gara - Cause di esclusione - Mancato inserimento PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa - Non può costituire causa di esclusione - Ammissione dei concorrenti

La mancata inclusione del documento PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa, non può costituire causa di esclusione.

PREC 32/15/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Impr.emi.d S.u.r.l. – Procedura aperta per intervento di riqualificazione urbana, rifacimento marciapiedi Viale Europa. Importo a base di gara euro: 249.543,20. S.A.: Comune di Mondragone.

Art. 6-bis, comma 1, d.lgs. 163/2006; Deliberazione Anac n. 111/2012 e s.m.i.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 98145 del 12.9.2014 presentata dalla Impr.emi.d S.u.r.l. relativamente alla procedura aperta per intervento di riqualificazione urbana - rifacimento marciapiedi Viale Europa, bandita dal Comune di Mondragone;

VISTO in particolare, il quesito formulato dalla stazione appaltante che rappresenta di non aver specificato nel bando di gara in questione l'obbligo per i concorrenti di inserimento tra la documentazione da presentare a corredo dell'offerta, del documento PASSOE. Pertanto, chiede se sia conforme alla normativa di settore l'ammissione alla procedura di tutti i concorrenti che non abbiano prodotto il documento PASSOE;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 3.2.2015;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006; CONSIDERATO in generale quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, d.lgs. 163/2006, introdotto

dall'art. 20, comma 1, letto. a), legge n. 35 del 2012, il quale ha disposto che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito "BDNCP"), mediante il sistema di verifica denominato AVCPass;

CONSIDERATO altresì che in base a quanto definito nella deliberazione dell'Autorità n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dalle deliberazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, è previsto che il predetto sistema rilasci un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa,;

FERMO RESTANDO l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Tuttavia, l'Autorità (come evidenziato anche alla sezione FAQ Acquisizione partecipante H-8 sul sito istituzionale Anac) ha ritenuto che la mancata inclusione del documento PASSOE non costituisca causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta (In tal senso vedasi parere n. 72 del 28.10.2014),

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la mancata inclusione del documento PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa, non può costituire causa di esclusione.

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 ottobre 2015

Il segretario

Maria Esposito

Raffaele Cantone